

tipo anno numero
Reg. cfr. file SEGNATURA.XML
del cfr. file SEGNATURA.XML

Allo Sportello unico dell'edilizia dei
Comuni della Regione Emilia-Romagna

Alle Strutture tecniche comunali competenti in
materia sismica

All'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile
Servizio Area Affluenti Po
Servizio Area Reno e Po di Volano
Servizio Area Romagna

Agli Ordini e ai Collegi professionali

Invio a mezzo PEC

Oggetto: Validità dell'autorizzazione sismica e della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e art.13, comma 5 della L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico"

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da diverse Strutture tecniche competenti in materia sismica sulla decadenza dell'efficacia dell'autorizzazione sismica e della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture (artt. 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008 e s.m.i.), si ritiene utile dare alcune indicazioni procedurali che possano consentire il regolare svolgimento dei lavori oltre il termine di validità dell'autorizzazione sismica originaria (analogamente per la denuncia di deposito).

In primo luogo, si conviene sull'esigenza, espressa da più parti, di non aggravare il procedimento edilizio anzi di semplificarlo, per quanto possibile, nel rispetto della normativa vigente, almeno nei casi di più immediata evidenza. In particolare, in assenza di sopraggiunte variazioni della normativa tecnica per le costruzioni e in assenza di varianti al progetto autorizzato, sarebbe opportuno evitare interruzioni e sospensioni dei lavori in corso di esecuzione.

L'art. 11.5 della L.R. n. 19 del 2008 così dice :

"L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa."

Analogamente per la denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale degli interventi ordinari da realizzare nelle zone 3 e 4 a bassa sismicità (art. 13, comma 5).

La legge regionale, come si vede, non prevede la possibilità di richiedere proroghe al termine utile di validità del titolo abilitativo sismico. All'atto dell'aggiornamento della legge regionale sulla sismica, è auspicabile siano introdotte misure che consentano, in analogia a quanto è stato fatto nel settore della edilizia, di dare corso al completamento dei lavori alla scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.

Per completare i lavori oltre il termine di validità del titolo abilitativo sismico, il "*Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (titolo IV della L.R. n. 19 del 2008)*", emanato con nota circolare prot. PG.2010.0194001 del 29/07/2010, ai §3.1 e §4.3, precisa che la legge regionale richiede un nuovo titolo abilitativo sismico "*nell'osservanza della normativa vigente a quella data*".

E' utile precisare che la validità dell'autorizzazione sismica (o della denuncia di deposito del progetto), il cui termine decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sismica (o dell'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto), deve sussistere per tutta la durata dei lavori fino alla comunicazione di ultimazione delle opere strutturali, a cura del direttore dei lavori, al SUE/SUAP del Comune e alla Struttura tecnica competente in materia sismica (art. 19.3 L.R. 19/2008 e s.m.i.).

Va detto che la presentazione di *varianti sostanziali ai fini sismici* comporta l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo sismico – autorizzazione sismica o denuncia di deposito – il cui termine di validità (5 anni) decorre nuovamente per gli interventi effettivamente interessati dal progetto di variante, che possono riguardare in toto, in parte quelli descritti nel progetto originario oppure essere aggiuntivi a questi.

In particolare, qualora non siano intervenute varianti sostanziali al progetto e nell'esecuzione dei lavori, né innovazioni normative, può essere sufficiente presentare, entro il termine di validità del precedente titolo abilitativo, un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sismica in forma semplificata, che contenga l'asseverazione del direttore dei lavori incaricato che i lavori non sono ancora iniziati e, nel caso in cui i lavori siano in corso, l'asseverazione sulla corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto autorizzato e, in entrambi i casi, che il progetto già autorizzato rimane invariato ai fini strutturali e sismici. In queste eventualità, è pacifico che non vi sia la necessità di allegare nuovamente il progetto già autorizzato, asseverato come invariato e che la nuova istanza di autorizzazione (e analogamente la nuova denuncia di deposito) rimane collegata alla pratica sismica originaria.

Si intende che, nell'ambito della attività di vigilanza edilizia prevista sul territorio, potranno essere verificati i contenuti delle dichiarazioni e della documentazione presentate con le risultanze accertate in sito.

L'istruttoria da parte della struttura tecnica competente in materia sismica, può limitarsi in tal caso e in assenza di elementi ostativi ad una presa d'atto dell'istanza e della documentazione presentate, a cui seguirà il rilascio di una nuova autorizzazione per la realizzazione dei lavori, specificando che non si è proceduto ad una nuova istruttoria tecnica e richiamando il precedente progetto già autorizzato, asseverato come invariato dal tecnico incaricato. Nel caso di denuncia di deposito del progetto strutturale,

è lo Sportello Unico comunale di competenza che attesta l'avvenuto deposito degli atti riferiti al progetto originario.

Si intende che l'istanza di autorizzazione o la denuncia di deposito per il rinnovo del titolo abilitativo sismico iniziale debbono essere presentate con un congruo anticipo prima della data di scadenza.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bartolini
documento firmato digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7-3-2005 n.82 che la presente copia cartacea composta di n. _____ facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, _____ Data, _____

Firma

DP

